

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

■ OGGETTO: DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

A **fine anno** è necessario porre attenzione all'**individuazione** del **momento** in cui **può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi**, ed in particolare alla **data di ricezione** della fattura da parte dell'**acquirente** o **committente**. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

■ DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO	
PREMESSA	Come anticipato, a fine anno è necessario porre attenzione all'individuazione del momento in cui può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi, ed in particolare alla data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente o committente. A tal fine si rammenta infatti che, se il documento è ricevuto: ◆ entro il 31.12.2025, la relativa IVA è detraibile ✓ nella liquidazione di dicembre, oppure ✓ da ultimo, nell'ambito del modello IVA 2026 relativo al 2025; ◆ nel 2026, la relativa IVA è detraibile ✓ nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), oppure da ultimo, nell'ambito del modello IVA 2027 relativo al 2026.
ESIGIBILITÀ DELL'IVA	Il diritto alla detrazione dell'imposta è disciplinato, a livello comunitario, dall'art. 167 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui: <i>"il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile"</i>. Nella normativa nazionale, invece, il diritto a detrazione è disciplinato dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. 633/1972. In particolare, l'art. 19, comma 1, secondo periodo prevede che: <i>"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ..."</i> In entrambe le norme, il diritto alla detrazione dell'imposta è legato al concetto di esigibilità. L'art. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede che il momento di effettuazione delle operazioni sia diverso a seconda che l'oggetto dell'operazione sia una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi.

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cessione di beni immobili</td><td>stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti</td></tr> <tr> <td>cessione di beni mobili</td><td>consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà</td></tr> <tr> <td>prestazioni di servizi</td><td>pagamento del corrispettivo</td></tr> </tbody> </table>  Per qualsiasi tipologia di operazione, se viene pagato in tutto o in parte, il corrispettivo, ovvero se viene emessa fattura, si realizza il momento di effettuazione dell'operazione, limitatamente all'importo pagato o fatturato	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI		cessione di beni immobili	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti	cessione di beni mobili	consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà	prestazioni di servizi	pagamento del corrispettivo
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI									
cessione di beni immobili	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti								
cessione di beni mobili	consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà								
prestazioni di servizi	pagamento del corrispettivo								
DETRAZIONE IVA	Nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, l'IVA diviene esigibile, ragion per cui: ♦ il cedente/prestatore diviene debitore dell'imposta verso l'Erario, mentre ♦ in capo al soggetto cessionario/committente sorge il diritto a detrarre l'imposta. Qualora, per qualsiasi motivo, il cessionario o committente non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel momento dell'esigibilità, ossia nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, può comunque esercitare tale diritto entro i termini previsti dall'art. 19 del D.P.R. 633/1972. In base a tale disposizione è possibile, almeno in via ordinaria, individuare un termine iniziale ed un termine finale per l'esercizio del diritto a detrazione: ♦ termine iniziale: il momento della esigibilità dell'imposta; ♦ termine finale: entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto¹.								
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE	L'art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972 disciplina il diritto a detrarre l'IVA prevedendo che questo è esercitabile, nell'ambito della liquidazione periodica², solo con l'annotazione della relativa fattura nel registro acquisti. In seguito a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 119/2018, l'annotazione della fattura sul registro acquisti in generale può essere eseguita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, partecipando comunque alla liquidazione IVA del periodo precedente. Esempio								

¹ ossia il momento di esigibilità ex art. 6.

² art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998.

	Una fattura immediata datata 13.11.2025 (momento di effettuazione dell'operazione) è ricevuta il 14.11.2025: l'IVA è detraibile nella liquidazione di novembre, qualora sia registrata entro il 15.12.2025 Esempio Per una fattura datata 21.07.2025 e ricevuta il 03.08.2025, l'IVA è detraibile già a partire dal mese di luglio, se registrata entro il 15.08.2025. Naturalmente è sempre possibile effettuare la registrazione della fattura nel mese di agosto con detrazione nel mese di agosto senza avvalersi della facoltà di anticipare la detrazione, oppure provvedere alla registrazione e detrazione nei mesi successivi (entro la dichiarazione IVA annuale)
FATTURE DI FINE ANNO	Il concetto non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la fattura è stata ricevuta l'anno successivo (c.d. "a cavallo d'anno"); per esse rimane valida la regola previgente. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: ♦ sostanziale, di avvenuta esigibilità dell'imposta; ♦ formale, relativa al possesso di una valida fattura³. È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione del documento, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Il diritto può essere esercitato quindi al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno. L'Agenzia delle Entrate ha poi puntualizzato che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.  Si ricorda inoltre che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su apposito registro sezionale del registro degli acquisti.

³ redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

In questo modo, per una fattura datata 2025 e ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026, è possibile detrarla nel 2025 previa annotazione in una "apposita sezione" del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2025 (non vi è l'obbligo di adottare un sezionale IVA, essendo sufficiente una "**distinta annotazione**" nell'unico registro acquisti IVA, tramite apposita codifica che permetta di individuare tali fatture).

Esempio

Fattura datata 29.12.2025, ricevuta il 30.12.2025 e registrata il 03.01.2026.

La **detrazione** può operare sul **2025**, ma solo nella relativa **dichiarazione annuale IVA** (modello IVA 2026) e la **registrazione** deve avvenire su apposito **registro sezionale** del registro degli acquisti

Al contrario per una **fattura**:

- ♦ **datata 2025** e
- ♦ **ricevuta nel 2026**,

non è possibile detrarre l'IVA nel 2025, ma **soltanto dal 2026**.

Esempio

Fattura datata 29.12.2025 e ricevuta il 02.01.2026.

Non è possibile detrarre l'IVA nel mese di **dicembre 2025**, ma **soltanto** dal mese di **gennaio 2026**

Data operazione	Data fattura	Ricevimento da Sdl	Registrazione negli acquisti	Detrazione
11.11.2025	11.11.2025	14.11.2025	14.11.2025	da novembre
21.06.2025	21.06.2025	03.07.2025	03.07.2025	da giugno
29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	da dicembre
29.12.2025	29.12.2025	29.12.2025	04.01.2026	in annuale IVA
29.12.2025	29.12.2025	04.01.2026	04.01.2026	da gennaio

Per quanto riguarda il **momento** in cui la **fattura** si considera **ricevuta** l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che:

Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi. Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.



In sostanza, la **data di ricezione** è sempre certificata dall'**esito di ricezione dell'SDI**.

Nulla cambia nel caso in cui il fornitore si sia avvalso della **fattura differita**: in particolare, ove questi **emetta** la **fattura** in via "**anticipata**" **entro fine 2025** (con elaborazione dello SDI entro il 31.12.2025) permette al cliente di detrarre l'imposta nel mese di dicembre – previa annotazione sugli acquisti.

Se invece la **fattura** viene **emessa** ordinariamente **entro il 15.01.2026** obbliga il cliente a detrarre l'IVA su gennaio 2026 – previa annotazione.

In ogni caso, l'IVA rimane a debito per il fornitore su dicembre (**data dei DDT**).

FATTURE 2025 RICEVUTE NEL 2025

Se la fattura datata 2025 è stata ricevuta entro il 31.12.2025, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2025, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre), ovvero
- ◆ nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026), annotando la fattura entro il 30.04.2026 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2025

FATTURE 2025 RICEVUTE NEL 2026

Se la fattura datata dicembre 2025 è acquisita dall'acquirente o committente a gennaio 2026, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella liquidazione del mese di gennaio o primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.02.2026 e 16.05.2026) o dei mesi o

trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti, ovvero

- ◆ da ultimo nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2026 (modello IVA 2027). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2027 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2026.

Tale situazione si riscontra:

- ◆ non soltanto per le fatture datate 2025, emesse (inviate a Sdl) entro il 31.12.2025 e ricevute dall'01.01.2026;
- ◆ ma anche per le fatture datate 2025 ed emesse (inviate a Sdl) nei primi giorni del 2026 (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo)

FATTURA DATATA		
2025		2026
Ricevuta nel 2025	Ricevuta nel 2026	Ricevuta nel 2026
IVA detraibile nel 2025	IVA detraibile nel 2026	IVA detraibile nel 2026
Al più tardi nel modello IVA 2026	Al più tardi nel modello IVA 2027	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti